

## **Comunicazione n. DAL/95001968 del 9-3-1995**

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: **Legge 2 gennaio 1991, n. 1 e relativi regolamenti di attuazione - Chiarimenti interpretativi**

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta società ha richiesto taluni chiarimenti concernenti la normativa in oggetto.

In particolare, con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 31, comma 1, lettera a), nonché 32, comma 1, lettera c), del regolamento Consob n. 8850 del 1994 (1) nelle quali si fa cenno alla categoria degli «intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza prudenziale» codesta SIM chiede se in detta categoria siano compresi gli agenti di cambio.

Viene altresì chiesto se la funzione di controllo interno che gli intermediari autorizzati sono tenuti a costituire ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 16 del regolamento Banca d'Italia del 2 luglio 1991 (2) nonché 13, comma 4, del citato regolamento Consob n. 8850 del 1994 (3), sia compatibile con quella di responsabile dei settori «Front-office» o «Back-office» (si presume, degli intermediari stessi).

In relazione al primo quesito, si fa presente che gli agenti di cambio non rientrano nella categoria degli intermediari mobiliari soggetti a vigilanza prudenziale, non essendo prevista per i medesimi, nella vigente normativa, alcuna forma di controllo di stabilità o di adeguatezza patrimoniale.

Ciò premesso, appare peraltro opportuno fornire, nell'occasione, taluni chiarimenti circa la corretta interpretazione delle citate disposizioni regolamentari.

Le norme in riferimento dispongono, come noto, per quanto qui interessa, che l'effettuazione per conto della clientela - nell'ambito dell'attività di gestione di patrimoni - di operazioni di pronti contro termine e di contratti swap è subordinata alla condizione che essi siano conclusi «con intermediari mobiliari a ciò autorizzati soggetti a vigilanza prudenziale».

Si intende in tal modo imporre ai gestori che controparti finali in dette operazioni siano unicamente taluni intermediari i quali, in ragione dei particolari, penetranti controlli cui sono soggetti, assicurano un minor rischio di squilibri patrimoniali e di conseguenza consentono un maggiore affidamento sul puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali.

Tali disposizioni, tuttavia, non impediscono ai gestori di trasmettere i relativi ordini ad agenti di cambio, per la loro esecuzione. In tale ipotesi, ai fini del rispetto delle norme, i gestori medesimi dovranno convenire con l'agente di cambio che le operazioni concluse col suo intervento siano eseguite con controparti finali - appartenenti alla citata categoria di intermediari mobiliari soggetti a vigilanza prudenziale.

Con riferimento al secondo quesito - in materia di compatibilità della funzione di controllo interno con quella di responsabile dei settori «Front-office» e «Back-office» dell'intermediario - si precisa, in linea generale, che ovvie esigenze di conservazione della necessaria autonomia ed indipendenza della funzione di controllo interno di cui all'art. 16 del regolamento Banca d'Italia, ovvero di responsabile del controllo interno di cui all'art. 13 del regolamento Consob n. 8850/1994, escludono che i preposti a detta funzione o detto incarico prestino a qualsiasi titolo la propria opera anche in strutture operative dell'intermediario che siano soggette al controllo medesimo.

[...omissis...]

p. IL PRESIDENTE  
Antonio Zurzolo

---

note:

1. Ora art. 43, commi 5, 6 e 7, reg. 11522/1998.
2. Ora titolo III, capitolo II, reg. Banca d'Italia 4.8.2000.
3. Ora art. 57, reg. n. 11522/1998.

